

Y-a-441/51

*CLASSICI LATINI*

COLLEZIONE FONDATA DA  
AUGUSTO ROSTAGNI E ITALO LANA

DIRETTA DA  
MAURIZIO BETTINI

[51]

*CLASSICI*



*UTET*



[40, 1] *Conversus hinc ad ordinandum rei publicae statum fastos<sup>1</sup> correxit<sup>2</sup> iam pridem vitio pontificum per intercalandi licentiam adeo turbatos, ut neque messium feriae aestate neque vindemiarum autumno competere; annumque ad cursum solis accommodavit, ut trecentorum sexaginta quinque dierum esset et intercalario mense sublato unus dies quarto quoque anno intercalaretur. [2] Quo autem magis in posterum ex Kalendis Ianuariis novis temporum ratio congrueret, inter Novembrem ac Decembrem mensem interiecit duos alios; fuitque is annus, quo haec constituebantur, quindecim mensium cum intercalario, qui ex consuetudine in eum annum incidere<sup>3</sup>.*

[41, 1] *Senatum<sup>1</sup> supplevit, patricios<sup>2</sup> adlegit, praeto-*

40, 1. Secondo la tradizione (cfr. MACR., *Sat.*, I, 12, 3), Romolo aveva istituito un anno di dieci mesi e di 304 giorni (anno romuleo), che cominciava con il mese di marzo; sarebbe stato Numa Pompilio a portare, a imitazione dei Greci, l'anno a dodici mesi con 355 giorni, rispondendo l'anno di dodici mesi all'esigenza di conciliare il ciclo mensile lunare con il ciclo annuale delle stagioni. Le misure dei mesi erano convenzionali - di 28 giorni febbraio; di 29, aprile, giugno, settembre, novembre, dicembre, gennaio; di 31, marzo, maggio, quintile, ottobre - ; gli undici giorni di differenza rispetto all'anno solare venivano recuperati inserendo ad anni alterni un mese intercalare di 27 o 28 giorni dopo il 23 febbraio (e in tal caso febbraio finiva con il 23). L'inserimento del mese intercalare era compito dei *pontifices* (*lex Acilia* del 191 a.C.) ed era condizionato da opportunità politiche o anche da incuria o da condizioni straordinarie. L'arbitrio nell'intercalazione produceva incertezze e sfasature anche vistose tra anno solare e anno civile, di cui sono testimonianza ad es. CATONE, *De agr.*, 150, 1; CIC., *Ad Att.*, V, 21, 4; *Ad fam.*, VIII, 6, 5. Quando Cesare decise di riformare il calendario, l'anno solare era in ritardo di tre mesi rispetto a quello civile (v. quanto dice qui Svetonio); con l'aiuto di esperti chiamati da Alessandria, e in particolare con la collaborazione dell'astronomo e matematico Sosigene (cfr. PLIN. IL V., XVIII, 211-212), il riordino fu messo in atto a partire dal 46 a.C., che fu portato a 445 giorni per recuperare il ritardo. Con il 45 a.C. i mesi, a parte febbraio, divennero di 30 o di 31 giorni, e l'anno fu di 365 giorni, definitivamente solare: ma restavano ancora 5h 48'45,2", cosicché si stabilì di inserire ogni quattro anni (ma cfr. MACR., *Sat.*, I, 14, 13-15; l'inserzione sarebbe stata attuata erroneamente ogni tre anni tra il 45 a.C. e l'8 a.C., finché intervenne un'ulteriore correzione fatta apportare da Augusto: v. SVET., *Aug.*, 31, 2; su tutta la questione, e sulle tesi degli studiosi, cfr. L. POLVERINI, *Il calendario giuliano* cit., p. 249 ss.) un giorno intercalare tra il 23 e il 24 febbraio; l'anno in cui si inseriva il giorno intercalare si chiamò bisestile, perché in esso si aveva due volte il 24 febbraio = *ante diem sextum Kalendas Martias*. Cfr., sul calendario giuliano, CENSOR., *De die nat.*, XX, 8-10; MACR., *Sat.*, I, 14; M. RAMBAUD, *Les équinoxes de César et l'équinoxie de Cicéron*, «Revue des Études Latines», LIV, 1976, pp. 164-193 (con ampie informazioni bibliografiche); J. BEAUJEU, *Les dernières années du calendrier pré-*

[40, 1] *Vòltosi poi a riordinare lo Stato, riformò<sup>2</sup> il calendario<sup>1</sup>, già da tempo precipitato in un tale disordine - per colpa dei pontefici, i quali abusavano del mese intercalare - che né le feste della mietitura coincidevano con l'estate né quelle della vendemmia con l'autunno; e regolò l'anno secondo il corso del sole, in modo che fosse di trecentosessantacinque giorni e, abolito il mese intercalare, ogni quattro anni venisse intercalato un solo giorno. [2] Perché però il computo del tempo fosse maggiormente congruente per l'avvenire, cioè a partire dal primo gennaio del nuovo anno, fra i mesi di novembre e di dicembre ne inserì altri due; e l'anno in cui compì queste riforme fu di quindici mesi, compreso quello intercalare ordinario che era capitato in quell'anno<sup>3</sup>.*

[41, 1] *Completò il senato<sup>1</sup>, creò nuovi patrizi<sup>2</sup>, aumentò il*

*julien*, in: AA.VV., *Mélanges offerts à J. Heurgon. L'Italie préromaine et la Rome républicaine*, I, Rome, 1976, pp. 13-32; soprattutto la messa a punto di L. POLVERINI, cit.

2. Cfr. PLUT., *Caes.*, 59; APP., *B.C.*, II, 154; DIO. CASS., XLIII, 26; queste fonti sono analizzate a confronto con il testo di Svetonio da J. GASCOU, *Suetone historien* cit., pp. 110 s.; 129; e soprattutto pp. 77-81, ove cfr. l'analisi del testo dioneo, con discussione anche delle tesi di J. CARCOPINO (ora in: *Giulio Cesare* cit., pp. 590 ss.; 625, nn. 348-355).

3. Nell'elenco di opere di Svetonio non pervenuteci fornito dal lessico Suda (v. sopra, n. 1 a 39, 1), figura anche il titolo *περι τοῦ κατὰ Ῥωμαίους ἔνιαυτοῦ βιβλίον α'*, a testimonianza dell'interesse e della competenza del biografo anche a riguardo del calendario romano; cfr. I. LANA, *Le Vite dei Cesari di Svetonio* cit., p. 60; J. GASCOU, *Suetone historien* cit., p. 79 s.; 171.

41, I. Nei capp. 41-43 Svetonio - senza tener conto della cronologia, nonostante l'*hinc* dell'inizio del cap. 40, che sembra suggerire un ordine cronologico: v. sopra, n. 4 a 38, 1 - mescola indifferentemente misure delle quali alcune sono anteriori alla guerra d'Africa, altre immediatamente successive ai quattro primi trionfi ma anteriori ai giochi e agli spettacoli del cap. 39, altre ancora successive ai giochi (e qualcuna di esse ebbe luogo dopo la seconda guerra di Spagna); su ciò, J. GASCOU, *Suetone historien* cit., p. 74 s. Il completamento dei ranghi del senato, fino a portare il numero dei senatori a 900, avvenne a più riprese, tra il 47 a.C. e il 45 a.C.: cfr. DIO. CASS., XLII, 51, 5; XLIII, 27, 2; 47, 2; ed anche ad es. *B. Afr.*, 28, 2; CIC., *De div.*, II, 23; *Phil.*, VIII, 26; XI, 2; *Ad fam.*, VI, 18, 2. V. sotto, 80, 2. Per il significato di questi provvedimenti relativi all'aumento del numero di senatori e di magistrati, cfr. ad es. R. ÉTIENNE, *Jules César* cit., p. 165 ss. (con fonti e bibliografia).

2. Cfr. DIO. CASS., XLIII, 47, 3. Il provvedimento fu sancito dalla *lex Cassia* (su cui H.E. BUTLER-M. CARY-G.B. TOWNEND, *Divus Julius* cit., p. 97); cfr. TAC., *Ann.*, XI, 25, 2; e v. anche la *gens Octavia* in SVET., *Aug.*, 2, 1.

rum<sup>3</sup> aedilium<sup>4</sup> quaestorum<sup>5</sup>, minorum etiam magistratuum<sup>6</sup> numerum ampliavit; nudatos<sup>7</sup> opere censorio aut sententia iudicum<sup>8</sup> de ambitu condemnatos restituit. [2] Comitia cum populo<sup>9</sup> partitus est, ut exceptis consulatus competitoribus de cetero numero candidatorum pro parte dimidia quos populus vellet pronuntiarentur, pro parte altera quos ipse dedisset<sup>10</sup>. Et edebat per libellos<sup>11</sup> circum tribum missos scriptura brevi: «Caesar dictator<sup>12</sup> illi tribui. Commendo vobis illum et illum, ut vestro suffragio suam dignitatem teneant». Admisit ad honores et proscriptorum liberos<sup>13</sup>. Iudicia ad duo genera iudicum redegit, equestris ordinis ac senatorii; tribunos aerearios, quod erat tertium, sustulit<sup>14</sup>.

3. Da DIO. CASS., XLII, 51, 3; XLIII, 47, 2; 49, 1; 51, 4 si evince che ci fu un progressivo aumento del numero dei pretori: dai dieci del 46 a.C. si passò ai sedici del 44 a.C.

4. Furono aggiunti (v. sopra, n. 1 a 10, 1) altri due edili plebei, i cosiddetti *aediles cereales*, a cui vennero affidate le frumentazioni, cioè le distribuzioni di grano; cfr. DIO. CASS., XLIII, 51, 3; GELL., XVI, 7, 12; *Dig.*, I, 2, 32.

5. Furono portati a quaranta nel 45 a.C.; cfr. DIO. CASS., XLIII, 47, 2.

6. Furono aggiunti un quarto *tresvir capitalis* (CIL IX 2845), un quarto *tresvir monetalis* (cfr. H.E. BUTLER-M. CARY-G.B. TOWNEND, *Divus Julius* cit., p. 98), e i collegi dei *pontifices*, degli *augures* e dei *quindecimviri sacris faciundis* furono accresciuti di un membro ciascuno; cfr. DIO. CASS., XLII, 51, 4.

7. Forse il riferimento è soprattutto all'azione del censore del 50 a.C. Ap. Claudio (cfr. DIO. CASS., XL, 63, 3-4: vittima dell'epurazione era stato anche Sallustio), secondo H.E. BUTLER-M. CARY-G.B. TOWNEND, *Divus Julius* cit., p. 98.

8. Cfr. la *lex Pompeia de ambitu* del 52 a.C. (CES., B.C., III, 1, 4; CIC., *Ad Att.*, X, 4, 8); L. CANFORA, *Giulio Cesare* cit., p. 322 s.

9. Cfr. DIO. CASS., XLIII, 45, 1; 51, 3; MRR, II, p. 323; R. ÉTIENNE, *Jules César* cit., p. 164; discussione e fonti in H.E. BUTLER-M. CARY-G.B. TOWNEND, *Divus Julius* cit., p. 98.

10. Conservo con IHM - e con ROLFE; H.E. BUTLER-M. CARY-G.B. TOWNEND, *Divus Julius* cit. - la lezione di tutti i mss. *dedisset*, mentre altri Edd. - AILLOUD, ROTH, PREUD'HOMME - accolgono l'emendamento *(e) didisset* di STEPHANUS: ma *edere* è piuttosto «far conoscere, indicare, dichiarare», cioè render nota la propria volontà come per l'appunto fa Cesare (*et edebat*) mediante i *libelli* di raccomandazione di cui subito dopo si parla; *quos ipse dedisset* indica invece, mi pare, in contrapposizione con *quos populus vellet*, una designazione già avvenuta nella volontà del dittatore: essa sarà sancita dal voto popolare solo formalmente, donde l'ipocrisia (J. GASCOU, *Suétone historien* cit., p. 552 s., ove per altro viene accolta la correzione di STEPHANUS) della sollecitazione di quel voto mediante la *commendatio* (sulla quale cfr. J. HELLEGOUARC'H, *Le vocabulaire latin* cit., p. 157 s.). Sull'eccezione relativa ai candidati al consolato, cfr. E. GABBA, *Le riforme di Cesare*, in: G. URSO (a cura di), *L'ultimo Cesare* cit., p. 147 s. (con bibliografia).

11. Cfr. J. GASCOU, *Suétone historien* cit., p. 493 s., ove si formula l'ipotesi che Svetonio trovasse notizia e riproduzione del testo di questi *libelli* negli *acta diurna*.

12. Circa i complessi problemi relativi ai successivi conferimenti della dittatura

numero dei pretori<sup>3</sup>, degli edili<sup>4</sup>, dei questori<sup>5</sup> e anche dei magistrati minori<sup>6</sup>; riabilitò chi aveva perduto<sup>7</sup> le sue prerogative per decisione dei censori o era stato condannato per broglio con sentenza di tribunale<sup>8</sup>. [2] Divise i comizi con il popolo<sup>9</sup>, in questo modo: eccettuati i candidati al consolato, alle altre magistrature venivano eletti per una metà quelli che voleva il popolo, per l'altra metà quelli che egli stesso aveva stabilito<sup>10</sup>. E rendeva nota la sua volontà con biglietti<sup>11</sup> che mandava in giro fra le tribù, recanti queste poche parole: «Il dittatore<sup>12</sup> Cesare alla tale tribù: vi raccomando il tale e il tal altro, perché con il vostro voto ottengano la carica di cui sono meritevoli». Ammise alle cariche pubbliche anche i figli dei proscritti<sup>13</sup>. Limitò i processi a due sole classi di giudici, cioè a quelli dell'ordine equestre e a quelli dell'ordine senatorio; eliminò i tribuni dell'erario, che costituivano la terza classe di giudici<sup>14</sup>.

a Cesare, dal novembre (MRR, II, p. 256 s.) del 49 a.C. fino alla dittatura perpetua ufficialmente rivestita dopo febbraio del 44 a.C. (MRR, II, p. 317 s.), cfr. discussione e fonti in H.E. BUTLER-M. CARY-G.B. TOWNEND, *Divus Julius* cit., p. 98 s.; R. ÉTIENNE, *Jules César* cit., pp. 157-159; L. CANFORA, *Giulio Cesare* cit., pp. 316-325. Sul significato della scelta, da parte di Cesare, della dittatura perpetua - in sé "ossimorica" per i Romani, per i quali i due concetti, dittatura e perpetuità, erano del tutto incompatibili (F. DE MARTINO, *Il modello della città-stato* cit., p. 451 s.); cfr. l'esempio stesso di Silla: ma v. sotto, cap. 77, per il giudizio su di lui espresso da Cesare - cfr. G. ZECCHINI, *Il pensiero politico romano* cit., p. 61 s. (bibliografia p. 67); e S. WEINSTOCK, *Divus Julius* cit., p. 219 (e ivi n. 6) s.; 281 s.; P.M. MARTIN, *L'idée de royauté* cit., p. 374 s.; L. CANFORA, *Giulio Cesare* cit., p. 307 ss. V. anche sotto, 76, 1.

13. Dell'epoca di Silla. Il provvedimento è del 49 a.C.: al ritorno dalla campagna spagnola contro Afranio e Petreio, secondo PLUT., *Caes.*, 37, 1 (di cui J. GASCOU, *Suétone historien* cit., p. 123, rileva la maggior precisione cronologica rispetto a Svetonio); prima della partenza per la Spagna, secondo DIO. CASS., XLI, 18, 2 (datazione molto meno probabile: cfr. L. CANFORA, *Giulio Cesare* cit., p. 323, n. 26; e p. 324, ove si sottolinea come questo segnale anti-sillano fosse «più che mai necessario nel momento in cui [Cesare] replicava la scelta di Silla di utilizzare l'istituto della dittatura»); VELL. PAT., II, 43, 4 lo fa addirittura risalire all'epoca dell'edilità di Cesare: v. sopra, cap. 11, e la relativa n. 5).

14. Cfr. CIC., *Phil.*, I, 19-20; DIO. CASS., XLIII, 25, 1 s. (46 a.C.); un confronto di queste due fonti con il testo di Svetonio, di cui si rileva l'uso della definizione tecnica *tribuni aerearii* - genericamente resa nel greco di Dione con ἐκ τοῦ ὀμίλου τινέες; non presente nel testo di Cicerone -, in J. GASCOU, *Suétone historien* cit., pp. 75; 618; v. anche p. 574. Sui *tribuni aerearii* - plebei, cassieri o ufficiali pagatori al servizio dei questori - cfr. VARR., *L.L.*, V, 180; GELL., VI, 10; H.E. BUTLER-M. CARY-G.B. TOWNEND, *Divus Julius* cit., p. 99; D. RUHNKEN, *Scholia* cit., p. 67 s.; sul provvedimento di Cesare, cfr. J. CARCOPINO, *Giulio Cesare* cit., p. 557 s.; G. PUGLIESE, *Diritto penale romano* cit., p. 277; v. SVET., *Aug.*, 32, 3 e la relativa n. 10.

[3] Recensum<sup>15</sup> populi nec more nec loco solito, sed vicatim<sup>16</sup> per dominos insularum<sup>17</sup> egit atque ex viginti trecensisque milibus accipientium frumentum<sup>18</sup> e publico ad centum quinquaginta retraxit; ac ne qui novi coetus recensio<sup>19</sup> causa moveri quandoque possent, instituit, quotannis in demortuorum locum ex iis, qui recensi non essent, subsortitio a praetore<sup>20</sup> fieret.

[42, I] Octoginta autem civium milibus in transmarinas colonias<sup>1</sup> distributis, ut exhaustae<sup>2</sup> quoque urbis frequentia suppeteret, sanxit, ne quis civis maior annis viginti minorve †<sup>3</sup> decem, qui sacramento non teneretur, plus triennio continuo Italia abesset, neu qui senatoris filius nisi contubernalis<sup>4</sup> aut comes magistratus peregre proficisceretur; neve ii, qui pecuariam facerent, minus tertia parte puberum ingenuorum inter

15. Cfr. DIO. CASS., XLIII, 21, 4, per questa indagine connessa alle distribuzioni di frumento (46 a.C.), e diversa, come si evince dalle parole di Svetonio: *nec more nec loco solito*, dal *census* regolare che i censori avrebbero dovuto tenere ogni cinque anni nel Campo Marzio (ma dall'ordinamento di Servio Tullio alla fine della repubblica furono fatti settantuno censimenti, con periodicità media novennale); nessun censimento regolare tra il 70 a.C. e il 28 a.C. risulta in effetti da AUG., R.G., 8. Cfr. tuttavia anche LIV., *Per.*, CXV; PLUT., *Caes.*, 55, 5; APP., B.C., II, 102; DIO. CASS., XLIII, 25, 2, passi tutti che non segnalano differenze tra questo *recensus populi* di Cesare e quello spettante ai censori; sulla questione, cfr. H.E. BUTLER-M. CARY-G.B. TOWNEND, *Divus Julius* cit., p. 99; D. RUHNKEN, *Scholia* cit., p. 63; soprattutto J. GASCOU, *Suetone historien* cit., pp. 65-68 (ampio confronto tra la notizia svetoniana e queste fonti, con discussione della bibliografia relativa); ed E. LO CASCIO, *La popolazione* cit., pp. 27-38 (in particolare, sulla notizia svetoniana, sull'importanza e sulle finalità della misura di Cesare, pp. 35-38). Per un'analisi delle cifre dei cittadini romani, maschi e adulti, residenti nell'Urbe, aventi diritto alle distribuzioni di frumento a partire dall'età dei Gracchi, e per la bibliografia relativa, cfr. anche I. TANTILLO, *Gli uomini, le risorse* cit., pp. 85-111 (SVET., *Iul.*, 41, 3 è citato a p. 89).

16. Cfr. E. LO CASCIO, *La popolazione* cit., p. 35; v. l'avverbio *vicatim* anche a proposito del *populi recensio* augusteo di SVET., *Aug.*, 40, 2. H.E. BUTLER-M. CARY-G.B. TOWNEND, *Divus Julius* cit., p. 99, intendono invece «street by street» (per questo senso di *vicus*, v. sopra, n. 21 a 39, 4). Sull'organizzazione della città per quartieri (secondo un sistema fatto risalire dalla tradizione al re Servio Tullio), preesistenti alla riorganizzazione augustea (su cui v. SVET., *Aug.*, 30, 1), cfr. F. COARELLI, *Gli spazi* cit., p. 233 s.

17. V. n. 3 a SVET., *Tib.*, 48, 1.

18. Sulle frumentazioni - distribuzioni di porzioni di grano a prezzo "politico" a spese dell'erario, una misura di carattere puramente assistenziale, idonea ad attirare i favori della plebe urbana, inaugurata da Gaio Gracco, più volte poi ripresa, abolita da Silla, accresciuta infine senza limiti di numero, pare, e con prezzo ancora diminuito, da Clodio, spogliando così, nell'accusa di Cicerone (*Pro Sest.*, 55), le ri-

[3] Fece il censimento<sup>15</sup> della popolazione senza seguire le consuetudini e neanche nel luogo solito, bensì quartiere per quartiere<sup>16</sup> e tramite i padroni delle case ad appartamenti<sup>17</sup>, e ridusse da trecentoventimila a centocinquantamila il numero dei fruitori delle distribuzioni pubbliche di frumento<sup>18</sup>; e per escludere l'eventualità in futuro che una revisione della lista<sup>19</sup> desse àdito a ulteriori assembramenti (di folla), stabili che ogni anno il pretore<sup>20</sup> sostituisse i defunti con cittadini estratti a sorte fra i non compresi nella lista stessa.

[42, I] Distribui inoltre nelle colonie<sup>1</sup> d'oltremare ottantamila cittadini, ma affinché anche dopo questo notevole impoverimento<sup>2</sup> Roma avesse una densità di popolazione sufficiente, sancì che nessun cittadino con più di vent'anni e meno di †<sup>3</sup>, non tenuto al servizio militare, potesse restare lontano dall'Italia per più di tre anni di séguito, e che nessuno, il quale fosse figlio di un senatore, potesse recarsi fuori dai confini della città, a meno che non facesse parte del séguito di un magistrato in una campagna militare<sup>4</sup> o in un viaggio; e che tra i pastori

sorse dell'erario - cfr., oltre agli studi di LO CASCIO e TANTILLO cit. sopra, n. 15, anche M.K. THORNTON, *The Roman Lead Tessera*, «Archaeological News», V, 1976, pp. 65-70; C. VIRLOUVET, *Tessera frumentaria. Les procédures de la distribution du blé publique à Rome*, Rome, 1995; EAD., *L'approvvigionamento* cit., 103-135, e la bibliografia ivi citata; M. PANI, *La politica in Roma antica* cit., p. 217 (bibliografia ivi, n. 171). Sui provvedimenti cesariani, cfr. A. FRASCHETTI, *Cesare: lo storico e il politico* cit., p. 167 ss., n. 56.

19. Su *recensio* / *recensus* cfr. anche J. GASCOU, *Suetone historien* cit., p. 582.

20. Il *praetor urbanus*.

42, I. Cfr. elenco e bibliografia recente in R. ÉTIENNE, *Jules César* cit., pp. 183-188. Svetonio è la sola fonte a fornirci la cifra dei cittadini inviati nelle colonie: cfr. J. GASCOU, *Suetone historien* cit., p. 629. Per l'analisi del modo in cui il biografo concatena le notizie fornite nei capp. 42-43, cfr. W. STEIDLE, *Sueton und die antike Biographie* cit., p. 48 ss.

2. Secondo DIO. CASS., XLIII, 25, 2, sono le perdite dovute alla guerra che hanno fatto diminuire la popolazione; cfr. J. GASCOU, *Suetone historien* cit., p. 76 s., per un confronto fra i due contesti, che risalirebbero a fonti divergenti nell'atteggiamento verso Cesare.

3. Come IHM segnalo qui la corruzione del testo trådito da tutti i mss., non sembrandomi (cfr. anche H.E. BUTLER-M. CARY-G.B. TOWNEND, *Divus Julius* cit., p. 100) persuasivi gli emendamenti proposti: v. X(L) (*quadraginta*) dell'*ed. Basil.* 1533 (ROTH, ROLFE, LANA 1952; cfr. IHM, *Maior*, in app.crit.: *recte ut videtur*); (L)X CASAUBON (PREUD'HOMME, AILLOUD); L OUDENDORP.

4. V. sopra, n. 3 al cap. 2.